

“NUOVA FATTURAZIONE DAL 2013”

Con decreto legge n.216 del 11 dicembre 2012 sono state impartite nuove disposizioni in materia di fatturazione.

La fattura emessa **dal 1° gennaio 2013**, per le tipologie di operazioni più sotto riportate, che non preveda l'assoggettamento ad IVA ovvero che ne preveda l'esenzione, dovrà contenere, anziché l'ammontare dell'imposta, apposita dicitura con l'eventuale indicazione del relativo riferimento normativo:

- a. cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta **a norma dell'articolo 7-bis** (territorialità delle cessioni di beni), comma 1; occorrerà apporre **l'annotazione "operazione non soggetta"**;
- b. operazioni non imponibili **di cui agli articoli 8** (cessioni all'esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione), **9** (servizi internazionali) e **38-quater** (sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dalla UE); occorrerà apporre **l'annotazione "operazione non imponibile"**;
- c. operazioni esenti di cui **all'articolo 10**, eccetto quelle indicate al n. 6) (che sono le operazioni relativi al gioco del lotto, lotterie, giochi di abilità...); occorrerà apporre **l'annotazione "operazione esente"**;
- d. operazioni soggette al **regime del margine** previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; occorrerà apporre **l'annotazione**, a seconda dei casi, **"regime del margine – beni usati"**, **"regime del margine - oggetti d'arte"** o **"regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione"**;
- e. operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'**articolo 74-ter**; occorrerà apporre **l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio"**.

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi **degli artt. da 7 a 7-septies** indicando in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione del relativo riferimento normativo:

- a. **cessioni di beni e prestazioni di servizi**, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) (prestazioni finanziarie, operazioni di assicurazioni, operazioni relative a valute estere, operazioni relative azioni, obbligazioni o altri titoli rappresentativi di merce e a quote sociali) e 9) (prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1 a 7 dell'articolo 10), **effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea**; occorrerà apporre **l'annotazione "inversione contabile"**;
- b. cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea; occorrerà apporre **l'annotazione "operazione non soggetta"**.